

**STUDIO LEGALE PAGLIUCA**  
**P.zza G.Perugini n. 4-83100 Avellino**  
**Tel. 0825/34197-3294126863**  
**P.E.C. mauro.pagliuca@avvocatiavellinopec.it**  
**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**Per il LAZIO**

**RICORSO**

***PER***

La sig. **Peduto Maria Rosaria**, nata a Battipaglia (Sa) il 20/05/1986  
**C.F. PDTMRS86E60A717E**, ivi residente alla via Monterosa n. 2  
C.F. rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, in forza di  
procura speciale in calce al presente atto dagli avv.ti Mauro Pagliuca  
(C.F. PGLMRA68B10H703L) e Diego Conte (C.F.  
CNTDGI74M12A509H)) del Foro di Avellino, elett.te dom.ti presso lo  
studio dell'avv. Mariana Di Rito in Roma 00195 alla via Buccari, 3 i  
quali autorizzano notifiche e comunicazioni al numero di fax  
0825/34197 o ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata  
comunicati al proprio ordine di appartenenza:

[mauro.pagliuca@avvocatiavellinopec.it](mailto:mauro.pagliuca@avvocatiavellinopec.it)

[diego.conte@avvocatiavellinopec.it](mailto:diego.conte@avvocatiavellinopec.it)

**RICORRENTE-**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA**

**RICERCA**, in persona del Ministro p.t.,

nonché contro

**l'U.S.R. del Lazio in persona del D.G.**

**e sig. De Santis Daniela**

controinteressata

**STUDIO LEGALE PAGLIUCA**  
**P.zza G.Perugini n. 4-83100 Avellino**  
**Tel. 0825/34197-3294126863**  
**P.E.C. mauro.pagliuca@avvocatiavellinopec.it**  
**per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia**

del provvedimento costituito dal giudizio numerico finale pari a 75,6 punti, con conseguente collocazione dell'esponente alla posizione n. 369 della graduatoria finale e della graduatoria medesima (doc. 2), all'esito del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, bandito con D.D.G. Miur n. 105/2016 del 23/02/2016-Ambito Disciplinare U.S.R. Lazio ossia del DDG di approvazione della graduatoria cd. definitiva del n. 278 (doc. 1) e della graduatoria medesima pubblicata il 19/06/2017 (doc.2) nonché del DDG n. 403 (doc.3) di rettifica della graduatoria, successivamente di nuovo pubblicata, con lievi emende in data 25/07/2017 (doc.4) nonché dei successivi D.D.G. di rettifica pubblicati il 24/08, 29/08 e 30/08 ( vedi doc. allegati) più precisamente del punteggio parziale e specifico di 4,9 punti attribuito alla ricorrente, come da predetta graduatoria finale, con riferimento alla valutazione titoli come pure altresì, per quanto di ragione, di ogni atto comunque presupposto, prodromico, connesso o consequenziale.

**FATTO**

La ricorrente conseguiva in data 16/03/2015 la Laurea in Scienze della Formazione primaria indirizzo scuola elementare con voto finale di 101/110 e il titolo di abilitazione al sostegno. In seguito la ricorrente partecipava, nell'ambito della Regione Lazio- al concorso a cattedre per titoli ed esami per docenti della scuola per l'infanzia e primaria per l'ambito disciplinare EEEE, concorso indetto con D.D.G. Miur n. 105 del 23/02/2016. Come risulta dalla graduatoria cd. definitiva del 19/06/2017 del predetto concorso, avente efficacia provvedimentale e qui allegata come pubblicata dal sito dell'U.S.R. del Lazio, la

ricorrente otteneva rispettivamente il punteggio di 30,7 nella prova scritta, di 36 nella prova orale nonché di 3,4 punti nella valutazione dei titoli, classificandosi dunque alla posizione n. 554 della graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a 70,1. Ritenendo ingiusto ed illegittimo il punteggio attribuitogli nella valutazione della prova orale e dei titoli, l'esponente presentava reclamo in autotutela (doc.6) e contestuale istanza di accesso agli atti che veniva accolta limitatamente a n. 4 punti erroneamente non attribuiti per la prova orale e n. 1,5 punti per il titolo di abilitazione nel sostegno, ma non per quanto attiene a n. 5 punti dovuti per la laurea specialistica. Come risulta dalla graduatoria finale nuovamente pubblicata in data 24/07/2017, a seguito delle rettifiche, (Doc. 4) la ricorrente otteneva rispettivamente il punteggio di 30,7 nella prova scritta, di 40 (anziché 36) nella prova orale e di 4,9 (anziché 3,4) nella valutazione dei titoli, classificandosi dunque alla posizione n. 369 della graduatoria con un punteggio complessivo pari a 75,6. La graduatoria è stata, poi, oggetto di successive rettifiche che non hanno interessato la ricorrente (vedi doc. allegati).

La ricorrente contesta sin d'ora l'esito del provvedimento della procedura concorsuale rappresentato dal punteggio numerico finale di 75,6, dal punteggio parziale relativo alla valutazione dei titoli e dalla conseguente classificazione alla posizione n. 369 in graduatoria.

#### **DIRITTO**

- 1) Violazione di legge, errata interpretazione ed applicazione, in relazione al D.M. MIUR n. 94/2006 del 23/02/2016-Tabella A, al Bando di Concorso (D.D.G. MIUR n. 105 del 23/02/2016)- art. 6 co.6 nonché art. 8 co. 1**

**STUDIO LEGALE PAGLIUCA**  
**P.zza G.Perugini n. 4-83100 Avellino**  
**Tel. 0825/34197-3294126863**  
**P.E.C. mauro.pagliuca@avvocatiavellinopec.it**

Tramite la pubblicazione della graduatoria, la ricorrente ha appreso del voto finale di 75,6 punti attribuitogli quale somma dei voti parziali conseguiti rispettivamente nelle prove-scritta ed orale- e nella valutazione di titoli. Mentre i voti conseguiti nelle prove scritta e orale (entrambe pienamente superate) rappresentano un giudizio equo e condivisibile e non sono oggetto di contestazioni nella presente sede, al contrario si censura l'attribuzione del punteggio di soli 4,9 punti quanto alla valutazione dei titoli che si ritiene eccessivamente ridotto, illegittimo ed iniquo per le ragioni infra riportate. Punteggio parziale che ha finito per comportare per l'esponente un punteggio totale di 75,6 punti, con classificazione al posto n.369 della graduatoria finale. Come detto, in sede di reclamo in autotutela, si è altresì richiesto l'accesso agli atti quanto al verbale che dovrebbe sussistere ex lege, delle operazioni di valutazione dei titoli dell'esponente da parte della Commissione giudicatrice, verbale che finora non risulta fornito dall'Amministrazione scolastica. Evidentemente, in assenza del verbale delle operazioni di valutazione dei titoli non è dato comprendere con quali esatti criteri, modalità ed elementi di valutazione analitici si sia giunti all'illegittimo punteggio di 4,9 punti assegnato ai titoli vantati dall'esponente. Ciò premesso, venendo al merito del punteggio di 4,9 punti attribuito alla valutazione titoli, lo stesso punteggio risulta come detto eccessivamente ridotto, illegittimamente sottostimato e/o comunque frutto di un'erronea interpretazione – e dunque applicazione- delle norme vigenti in materia. Come si attesterà in prosieguo, infatti, la ricorrente avrebbe avuto diritto, sulla base della vigente disciplina concorsuale, al riconoscimento-in punto di valutazione titoli- di un punteggio numerico maggiore rispetto a quello in concreto assegnatogli.

Orbene, la valutazione dei titoli ai fini del concorso è disciplinata, anche ai sensi dell'art. 6 co. 5, nonché art. 8 co. 1 del bando-D.D.G. MIUR N. 105 del 23/02/2016 e del D.M. MIUR n. 95/2016 art. 8 comma 6, dal D.M. MIUR 23/02/2016 n. 94. Ai sensi del prefato D.M. MIUR n. 94/2016 del 23/02/2016 è adottata la Tabella A (doc.7) che identifica i titoli valutabili nella procedura concorsuale in questione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 10 punti. In effetti dalla tabella A allegata al citato D.M. MIUR n. 94/2016, per quanto qui rileva, si ha che al punto A.1.1, per abilitazione specifica conseguita viene attribuito il punteggio pari al voto del titolo di abilitazione -75/5, nella fattispecie alla ricorrente sono stati attribuiti correttamente 3,4 punti ( tenendo presente che il voto di laurea 101/110 viene riportato in centesimi), al punto A.1.2 si ha che, in aggiunta al punteggio del titolo di accesso di cui al punto A.1.1.( quindi i n. 3,4 punti), l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria dà diritto all'attribuzione di ulteriori 5 punti e nella fattispecie alla ricorrente, che proprio detta laurea vanta quale titolo di accesso – laurea peraltro inserita e dichiarata correttamente nella domanda di partecipazione al concorso ( doc. n. 8) quale titolo di accesso alla classe di concorso richiesta e non nel novero degli “*altri titoli*”- inopinatamente non sono stati attribuiti, infine al punto B.5.4 Tabella A, si ha che il titolo di specializzazione sul sostegno dà diritto all'assegnazione di ulteriori 1,5 punti nella fattispecie correttamente attribuiti. Orbene, la ricorrente in forza della tabella A citata complessivamente aveva diritto al riconoscimento di 9,9 punti in tema di valutazione titoli, anziché dei 4,9 assegnati in concreto dalla commissione, all'esito di un'attività che parrebbe prima facie di discrezionalità tecnica, ma in realtà vincolata chiaramente a precisi criteri di valutazione dei

titoli, predeterminati anche aritmeticamente dal Legislatore. In forza di un corretto punteggio di 9,9 punti in tema di valutazione titoli la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio complessivo nel concorso di 80,6, così classificandosi alla posizione n. 194 anzichè al posto n. 369 assegnatogli col provvedimento illegittimo qui impugnato. Ciò tra l'altro finisce per violare gravemente il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost., in quanto si finisce per trattare in modo uguale-a livello di punteggio- candidati in posizione diversa come ad esempio la ricorrente rispetto per ipotesi ad altro candidato munito del solo diploma magistrale con una votazione dal 95 in su ( $95-75/5$ =punti attribuiti n. 4).

E dunque si notifica il presente ricorso, ai sensi dell'art. 41 c.p.a. alla controinteressata ex multis sig. Daniela De Santis classificatasi in posizione n. 209 in graduatoria, richiedendo sin da ora di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati a mezzo pubblici proclami.

\*\*\*\*\*

**Istanza di adozione di idonee misure cautelari collegiali ex art. 55 D.Lgs. n. 104/2010**

La ricorrente domanda la sospensione cautelare dell'esito della procedura concorsuale cioè la modifica cautelare della graduatoria di merito, previa rivalutazione dei titoli ex art. 55 c.p.a.

Con riferimento al cd. fumus boni iuris, la fondatezza di tale requisito appare cristallina se si considerano le buone argomentazioni giuridiche suesposte che dovrebbero essere più che sufficienti quale elemento dirimente a sostegno della sussistenza di tale presupposto, stante la bontà del gravame proposto.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, considerato che l'inserimento di altri soggetti in graduatoria prima della ricorrente frustrerebbe le sue aspettative di conseguimento del bene della vita (immissione in ruolo nel personale docente scolastico a tempo indeterminato) cui aspirava con la partecipazione al concorso, con pregiudizi non suscettibili di riparazione. Immissione in ruolo che con ogni probabilità la ricorrente avrebbe già conseguito con la corretta attribuzione del punteggio e la conseguente diversa e superiore posizione nella graduatoria ( 194 anziché 369) e che tuttavia avrebbe ancora la possibilità di conseguire atteso che la procedura di immissione per quanto attiene la regione Lazio e la consistenza numerica complessiva del contingente di assunzioni non è ancora nota. ( vedi doc. 7)

Per tutte le sovraesposte ragioni, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, insta affinché Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

In sede cautelare,

1. Sussistendo nella fattispecie sia il cd. fumus boni iuris, sia il cd. periculum in mora, in virtù delle ragioni dianzi cennate, segnatamente in relazione al pregiudizio grave ed irreparabile in capo alla concludente nelle more della definizione del presente giudizio dalla mancata immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, rinviando così sine die l'immissione in ruolo come insegnante, tramite ordinanza collegiale ex art. 55 c.p.a. emanare le misure cautelari che appaiano più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ossia disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di

approvazione della graduatoria e, previa rivalutazione dei titoli della ricorrente nonché assegnazione di un punteggio superiore complessivo alla ricorrente, modificare la pubblicata graduatoria di merito del concorso de quo in linea con tale valutazione

- 1.2 Inoltre, ex comma 11 dell'art. 55 D.LGS n. 104/2010, con l'ordinanza con cui verrà disposta l'auspicata misura cautelare della sospensione degli atti gravati, fissare la data di discussione del ricorso nel merito
2. In sede istruttoria, disporre per quanto necessario, l'acquisizione di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento amministrativo de quo, con riserva di proporre, occorrendo, eventuali motivi aggiunti
3. Nel merito accogliere il presente ricorso, con le statuizioni tutte di cui in epigrafe, e con ogni ulteriore effetto di legge, segnatamente ordinare una rivalutazione dei titoli già presentati e dichiarati a concorso dalla ricorrente a norma del D.M.MIUR n. 94/2016, assegnare un superiore punteggio complessivo alla ricorrente ed annullare in parte qua la pubblicata graduatoria di merito del concorso de quo, con conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito concorsuale in posizione superiore a quella assegnata dalla Commissione.
4. In punto spese, con vittoria altresì di spese ed onorari del giudizio a carico degli intimati.

Il difensore della ricorrente chiede di essere sentito in camera di consiglio ex art. 55 co. 7 c.p.a. nonché chiede di essere sentito altresì in pubblica udienza ex art. 73 c.p.a. Si insta formalmente affinché, stante la palese fondatezza del ricorso, lo stesso venga definito ed accolto



**STUDIO LEGALE PAGLIUCA**  
**P.zza G.Perugini n. 4-83100 Avellino**  
**Tel. 0825/34197-3294126863**  
**P.E.C. mauro.pagliuca@avvocatiavellinopec.it**

immediatamente in esito all'udienza in camera di consiglio, ricorrendone  
i presupposti di legge ex art. 60 c.p.a.

Si dichiara ai fini del C.U. che il presente ricorso è esente in quanto verte  
in tema di controversie concernenti il pubblico impiego ex art. 13 comma  
3 e comma 6-bis lett.b) nonché ex art. 1-bis DPR n. 115/2002.

Si allegano documenti come da foliaro.

Avellino, 12/09/2017    Avv. Mauro Pagliuca    Avv. Diego Conte

### **RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Mauro Pagliuca con studio in Avellino alla P.zza G. Perugini  
n. 4 nella qualità di procuratore e difensore della sig.ra Peduto Maria Rosaria,  
in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del  
19/02/2013 n. 14/02/13 78E, previa iscrizione ai n. 184 del Registro  
Cronologico, ho notificato copia del suesteso ricorso, vidimata dall'Ufficio  
Postale di Avellino 6 a :

- 1) Sig. Daniela De Santis, res. in Nettuno (Roma) 00048 alla via Cap. Dante  
Canducci n. 51

Avv. Mauro Pagliuca